

Mitt. Sergio Nicola Maiorano

Via Paradiso n. 10/B

70026 – Modugno (BA)

Al Responsabile Ufficio del Personale
del Comune di Modugno
Dott. Donato Martino

Prot. n. 0053631 - 6 OTT. 2016

Oggetto: Richiesta accesso al proprio fascicolo personale ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e Legge 241/90 s.m.i.

Io sottoscritto Geom. Maiorano Sergio Nicola (MRNSGN75B18A662N) nato a Bari il 18.02.1975 e residente in Modugno alla Via Paradiso n. 10/B,

CHIEDO

ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. e della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 che vengano messe a mia disposizione tutti i miei dati personali, documentazioni e/o comunicazioni ovunque conservati, anche presso società terze al fine di avere accesso al proprio fascicolo personale per prenderne visione con eventuale estrazione di copia semplice di tutta la documentazione di mio interesse.

Chiedo nel contempo di conoscere gli eventuali costi di riproduzione e le modalità di versamento degli stessi.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Modugno 06/10/2016

Sergio Nicola Maiorano



Si allega:

- a) Copia fotostatica documento di riconoscimento Maiorano.

Al senat della Lega 24.10.16 si nomina
il Responsabile del Procedimento

D'Amico

6 OTT. 2016

gm

Cognome MAIORANO
 Nome SERGIO NICOLA
 nato il 18/02/1975
 (atto n. 620 P. I S. A)
 a BARI BA
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza MODUGNO
 Via PARADISO, 16
 Stato civile =====
 Professione GEOMETRA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,70
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari
 RISCOSSI EURO 10,58 PER DIRITTI


 Firma del titolare *Sergio Nicola Maiorano*
 Modugno 12/01/2010
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACALE
 INCONTRI
 (Caterina)



Oggetto: R: Richiesta parere legale.

Mittente: "Cristina Carlucci" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

Data: 02/11/2016 12:23

A: "'Dott.ssa Francesca Dattomo'" <f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

CC: "Donato Martino" <d.martino@comune.modugno.ba.it>

Preg.ma,

in riscontro alla richiesta di parere circa gli atti, provvedimenti e documenti che devono, ex lege, costituire parte integrante del fascicolo personale del dipendente pubblico, si richiama il contenuto dell'art.24 D.P.R. n. 686 del 3.5.1957, intitolato " Fascicolo personale e stato matricolare", che testualmente prevede:

" Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art.55 T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, corredato da un indice, deve contenere:

- 1 - i provvedimenti di nomina, dello stato e della carriera e trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
- 2- i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
- 3 - i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento.....ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
- 4 - i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione...;
- 5 - i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;
- 6 - i documenti con i quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione, ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art.93 T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; le decisioni giurisdizionali e di decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art.87 T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
- 7 - gli atti relativi a giudizi di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione e verso terzi, previsti dal Capo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
- 8 - ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
- 9 - gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza."

Alla luce di tanto, anche in ossequio alla ormai pacifica giurisprudenza sul punto, sussiste in capo al dipendente una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento solo per quanto concerne il proprio diritto all'accesso agli atti che formano il fascicolo personale, senza necessità di motivare tale richiesta di accesso.

Ovviamente, alla luce della norma innanzi testualmente riportata, il diritto del dipendente può dirsi sussistente nei confronti di quegli atti che devono, ex lege, essere contenuti nel proprio fascicolo personale, cioè provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (rectius Sentenze), che riguardano lo stato lavorativo del dipendente ed il suo trattamento economico o di quiescenza.

Non così, invece, può dirsi per eventuali comunicazioni intervenute tra gli uffici e/o organi di vertice dell'Ente, sprovvisti di contenuto decisorio e provvedimentale, nonché per gli atti difensivi dell'Ente depositati nell'ambito di un procedimento penale o civile ancora pendente. In tale ultima fattispecie, poi, è appena il caso di evidenziare che, per quanto concerne il giudizio penale cui è sottoposto il dipendente in questione, lo

stesso risulta costituito a mezzo di proprio difensore di fiducia che, a sua volta, ha libero accesso a tutti gli atti processuali prodotti dalle parti interessate dal procedimento penale.

La scrivente è comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario
Cordiali saluti

Avv. Cristina Carlucci

www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865

Mobile: +39

fax: +39

mail: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Rispetta l' ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail -
Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdetta la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute.

La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code , the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence.

Even in case of error in sending this email , the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden.

We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.

-----Messaggio originale-----

Da: Dott.ssa Francesca Dattomo [<mailto:f.dattomo@comune.modugno.ba.it>]

Inviato: mercoledì 19 ottobre 2016 10:09

A: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Cc: d.martino@comune.modugno.ba.it; Dott.ssa Monica Calzetta

Oggetto: Richiesta perere legale.

Priorità: Alta

Gent.mo avv. Carlucci,
d'ordine del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale Donato Martino, si rappresenta quanto segue.

In data 06 ottobre 2016 è pervenuta all'ufficio scrivente una nota prot. n. 53631 del 06/10/2016, avente per oggetto: "Richiesta accesso al proprio fascicolo personale ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e Legge 241/90 s.m.i.", da parte del sig. Sergio Nicola Maiorano.

Al fine di soddisfare la richiesta del dipendente succitato, nei termini consentiti dalla legge, poichè sussiste a carico del medesimo, un procedimento pendente in sede civile e penale, si chiede cortesemente alla S.V. di esprimere proprio parere circa il contenuto dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo personale da poter esibire al richiedente.

Si allega alla presente copia della nota summenzionata.

In attesa di un gradito riscontro si porgono cordiali saluti.

Ufficio personale.

Dott.ssa Francesca Dattomo

--

Dott.ssa Francesca Dattomo

Ufficio Personale

tel. 0805865217

Oggetto: Richiesta perere legale.

Mittente: "Dott.ssa Francesca Dattomo" <f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

Data: 19/10/2016 10:08

A: "ufficio.legale@comune.modugno.ba.it" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

CC: "d.martino@comune.modugno.ba.it" <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "Dott.ssa Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Gent.mo avv. Carlucci,

d'ordine del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale Donato Martino, si rappresenta quanto segue.

In data 06 ottobre 2016 è pervenuta all'ufficio scrivente una nota prot. n. 53631 del 06/10/2016, avente per oggetto: "Richiesta accesso al proprio fascicolo personale ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e Legge 241/90 s.m.i.", da parte del sig. Sergio Nicola Maiorano.

Al fine di soddisfare la richiesta del dipendente succitato, nei termini consentiti dalla legge, poichè sussiste a carico del medesimo, un procedimento pendente in sede civile e penale, si chiede cortesemente alla S.V. di esprimere proprio parere circa il contenuto dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo personale da poter esibire al richiedente.

Si allega alla presente copia della nota summenzionata.

In attesa di un gradito riscontro si porgono cordiali saluti.

Ufficio personale.

Dott.ssa Francesca Dattomo

--

Dott.ssa Francesca Dattomo

Ufficio Personale

tel. 0805865217

—Allegati:—

MX-M502N_20161019_094251.pdf

23,7 KB

Prot. n. 59574 - 3 NOV. 2016



CITTA' DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

Modugno, 03 novembre 2016

Oggetto: verbale di avvenuto accesso agli atti.

In data odierna il dipendente di questo Ente geom. Sergio Maiorano, in riscontro alla nota prot. 53631 del 06/10/2016 di richiesta formale di accesso al proprio fascicolo personale, ha preso visione della documentazione presente nel proprio fascicolo di servizio. A seguito di detta consultazione non sono state estratte copie.

Inoltre il dipendente ha constatato l'assenza di tutta quella documentazione relativa a comunicazioni e/o pareri dei funzionari, Segretario Comunale ecc. di questo Ente che portavano alla redazione della nota inviata dalla Dirigente Angela Straziota all'Avv. Alceste Campanile in sede della causa di lavoro di primo grado, non presente nel fascicolo. Detta nota, a suo dire, riportava la dicitura "non vi sono più le condizioni per transigere", che fu mostrata (senza depositarla) dall'avv. Campanile alla Giudice in udienza. Secondo il Geom. Maiorano detta nota con tutte le connesse comunicazioni, verbali, email e pareri scambiati tra i vari soggetti dell'Ente, costituiscono atti amministrativi per i quali non risulterebbero motivi di non accessibilità. Egli ritiene che dovrebbero confluire tutti nel proprio fascicolo personale di servizio per poterne prendere visione.

Il presente verbale è redatto al fine di garantire la massima trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione.

Il dipendente

L'Istruttore

ESENTE



2397-14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Dipendente
pubblico -
diritto di
accesso a
documenti
riguardanti
il rapporto
di lavoro -
causa di
lavoro -
giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - R.G.N. 6889/2010
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - Cron. 2397
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Rep.
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - Ud. 17/12/2013
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere - PU
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6889-2010 proposto da:

GARZILLI BRUNO GRZBRN57H25H501T, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio
dell'avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e difende,
per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-

2013
673

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 6103/2008 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Giuseppe Maria Francesco RAPISARDA
per delega dell'avvocato Bruno Belli, Filippo BUCALO
dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso principale, rigetto di quello incidentale.





• SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 6 luglio 2004 al Tribunale di Roma, Bruno Garzilli - in servizio quale cancelliere B3 presso l'ufficio Corpi di reato della stessa sede - convenendo in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedeva, ai sensi del D.Lgs 26 maggio 1997 n. 152 e degli artt. 2 e 9 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, che: a) fosse accertato e dichiarato il suo diritto a visionare il fascicolo personale e l'obbligo della PA di consentire tale visione e di estrarne copia; b) fosse ordinato al precitato Ministero di rilasciargli copia di alcune pagine del detto fascicolo.

Il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero convenuto, rigettava nel merito la domanda del Garzilli sull'assunto che gli atti richiesti non erano rilevanti per la carriera del dipendente.

La Corte di appello di Roma, premesso che la domanda di cui trattasi si basava sul diritto di accesso ai dati personali, così come indicati dall'art. 4, comma 1° lett. B, del D.Lgs n. 196 del 2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 che aveva sostituito la precedente Legge n.675 del 1996, dichiarava inammissibile l'appello del Garzilli rilevando che, a norma dell'art. 152 del citato D.Lgs n. 196 del 2003, le controversie in materia di dati personali erano attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria e la relativa sentenza, in mancanza di una domanda con una causa di lavoro, non era appellabile, ma ricorribile in cassazione.



Avverso questa sentenza il Garzilli ricorreva in cassazione sulla base di un unico complesso motivo.

Il Ministero intimato si costituiva e proponeva impugnazione incidentale sostenuta da un'unica censura, cui si opponeva, con controricorso il Garzilli che depositava, altresì, memoria illustrativa.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17275 del 2013, rilevando che il Ministero intimato aveva con l'impugnazione incidentale insistito nel difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimetteva la causa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con l'unico motivo il Garzilli, deduce: 1. violazione degli artt. 409 cpc, 29 del DPR n. 685 del 1957, 63 del D.Lgs n. 165 del 2001, 152 del D.Lgs 196 del 2003, 1 del D.Lgs n. 152 del 1997, 8 della L. n. 300 del 1970 e 22 della L. n. 242 del 199; 2. violazione degli artt. 112 cpc nonché 2 e 9 della L. n. 675 del 1996; 3. violazione dell'art. 17 del CCNL 16 maggio 2001 anche con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.; 4. contraddizione circa un "punto" decisivo della controversia. Pone il ricorrente principale i seguenti interpellati: 1. "se la domanda di un pubblico dipendente (omissis) di accesso al proprio fascicolo personale proposta l'1/7/2003 con richiamo all'art. 29 DPR



686/1957; all'art. 29 L. 675/1996; del D.Lgs 152/1997; dell'art. 22 L. 241/1990 e art. 17 CCNL integrativo di comparto e dell'art. 8 L. 300/1970, per quanto riguarda il divieto d'indagini, e degli artt. 24 e 97 Cost. avente ad oggetto uno specifico diritto soggettivo, costituisca ordinaria causa di lavoro ai sensi dell'art. 409 cpc, ovvero non possa ritenersi causa connessa al rapporto di lavoro del ricorrente"; 2." Se alla domanda di accesso in oggetto, proposta l'1/8/2003 e fondata sulla qualità di dipendente sia o no applicabile il DLgs 196/2003, sia *ratione temporis* che *ratione materiale*"; 3."Se, ai sensi dell'art. 17 CCNL comparto - *omissis* - e ai sensi delle altre norme citate compresi gli artt. 24 e 97 Cost. e, in particolare, la circolare del Ministero della Giustizia 31.7.92 deve riconoscersi o negarsi il diritto del lavoratore a conoscere tutti i documenti che lo riguardano e che riguardano il proprio rapporto di lavoro, nessuno escluso"; 4."se sussiste contraddizione nella decisione della Corte di Appello oggi impugnata, che da un lato ritiene la causa in oggetto ricompresa fra quelle elencate nell'art. 409 cpc e dall'altro nega che il presente giudizio sia connesso ad un rapporto di lavoro"; 5."se l'affermazione dell'inammissibilità dell'appello, resa nella sentenza impugnata, costituisca o no omessa decisione su una domanda proposta dall'appellante, in violazione dell'art. 112 cpc".

Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ministero, denunciando violazione dell'art. 360, comma 1°, n.1 cpc per motivi attinenti alla giurisdizione, chiede "se, in ordine alla domanda di accesso al



proprio fascicolo personale proposta da un dipendente dell'Amministrazione, abbia violato le norme sul riparto di giurisdizione la Corte d'Appello che ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'Ago" e tanto ritenendo applicabile il regime di cui alla Legge n.241 del 1990 (art. 25).

Osservano, preliminarmente queste Sezioni Unite che, ancorché *ratione temporis* - trattandosi di sentenza di appello pubblicata in data 21 settembre 2009 - sia operante l'art. 47, comma 1°, lett. d) della Legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale ha abrogato l' art. 366 bis cpc, trovando tale norma, ai sensi dell'art. 58, comma 5°, della predetta Legge 18 giugno 2009 n.69, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa Legge n.69 del 2009 (Cass. 24 marzo 2010 n. 7119), nella specie, si può tener conto dei formulati interPELLI esprimendo gli stessi valida sintesi della argomentazioni poste a base delle censure.

Tanto premesso rilevano queste Sezioni Unite che, nel caso in esame, la controversia, avuto riguardo al petitum sostanziale, non attiene tanto al diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse, bensì al diritto che un dipendente pubblico - il cui rapporto di lavoro si è contrattualizzato - fa valere nei confronti del proprio datore di lavoro di accedere a documenti riguardanti il proprio rapporto di lavoro e tanto anche in



ragione dell'art. 17 (1° e 2° comma) del CCI del CCNL del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 secondo cui: "1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano. 2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia".

La causa *petendi* della domanda azionata, pertanto, è direttamente ricollegata al rapporto di lavoro, *ratione temporis* contrattualizzato, ed inerisce, in quanto tale, al diritto soggettivo del dipendente di accedere ai dati relativi al proprio rapporto di lavoro.

La relativa controversia costituisce, quindi, una causa di lavoro in quanto la domanda individuata sulla base del *petitum* sostanziale in funzione della causa *petendi*, mira alla tutela di posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro.

Non, vi è spazio, quindi, per l'operatività dello speciale regime previsto dall'art. 152, comma 13, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in base al quale la sentenza del Tribunale, che definisce nel merito tale controversia, non è appellabile, bensì immediatamente ricorribile per cassazione.



Tanto non perché *ratione temporis* detto speciale regime non trovi applicazione atteso che, come già affermato da questa Corte, in caso di denunciata violazione della normativa relativa al trattamento dei dati personali con ricorso proposto successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come nel caso in esame, ed in relazione a fatti antecedenti a tale data la disciplina sostanziale applicabile *ratione temporis* è quella di cui alla Legge 8 luglio 1996 n. 675, restando, invece, applicabili le regole processuali di cui al citato decreto legislativo (Cass. 11 luglio 2013 n. 17204), quanto, piuttosto, perché si tratta di controversia di lavoro *strictu sensu*.

Analogamente non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto nella presente causa la pretesa del dipendente, avendo un fondamento contrattuale, configura, a differenza del diritto - civico - di accesso di cui alla citata Legge n. 241 del 1990, una posizione di vero e proprio diritto soggettivo e come tale tutelabile non esclusivamente davanti al T.A.R. con il rimedio previsto dall'art. 25 della stessa Legge (Cfr. Cass. S.U. 27 maggio 1994 n.5216 secondo la quale nell'ipotesi in cui la pretesa all'informazione si radica su di una fonte contrattuale questa ha la consistenza di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario).

Conseguentemente, accogliendosi il ricorso principale e rigettando quello incidentale, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuta l'appellabilità della sentenza di primo grado,



la sentenza impugnata va cassata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 17 dicembre 2013

Il Presidente

Dott. ~~Fabrizio Miani Canevari~~
Fabrizio Miani Canevari

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 04 FEB. 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 aprile 2016, n. 6775 - Obbligo datoriale di custodire la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Dati personali e Garante Privacy

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 aprile 2016, n. 6775 - Obbligo datoriale di custodire la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Dati personali e Garante Privacy

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 07/04/2016

Fatto

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 20 febbraio 2012) respinge l'appello proposto da G.R. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2049/2006, che: 1) aveva dichiarato improponibile la domanda della G.R. volta ad ottenere che fosse ordinato alla datrice di lavoro TELECOM ITALIA s.p.a. sia di mettere a disposizione della ricorrente tutti i documenti che la riguardavano, anche se custoditi presso società terze, sia di dichiarare se disponeva di ulteriori documenti concernenti la G.R. nonché di specificare i criteri applicati per selezionare i dati da conservare nei fascicoli personali dei dipendenti; 2) aveva rigettato tutte le altre domande della ricorrente.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

- a) il primo motivo di appello, con il quale si impugna la suddetta decisione di improponibilità di una delle domande della lavoratrice non è fondato, in quanto, diversamente da quel che sostiene l'appellante, la domanda in oggetto concerne soltanto il diritto di accesso e di informazione ai propri dati personali previsti e disciplinati dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996, cui si è riferita la lettera inviata dalla lavoratrice alla società TELECOM il 24 settembre 1999, in relazione alla quale è stato avviato dalla G.R. il procedimento dinanzi al Garante di protezione dei dati personali;
- b) conseguentemente, la statuizione di improponibilità de qua appare corretta, data l'applicabilità nella specie della preclusione scaturente, ex art. 29, comma 2, della legge n. 675 del 1996, dalla preventiva proposizione del ricorso al Garante, da configurare, nella specie, è come rimedio alternativo rispetto a quello giurisdizionale, data la suddetta identità di oggetto tra le due iniziative;
- c) nel secondo motivo l'appellante non contrasta in modo specifico le affermazioni con le quali il primo giudice ha respinto la domanda volta all'accertamento dell'inosservanza, da parte di TELECOM ITALIA, agli ordini emessi dal Garante in data 27 ottobre 1999 e 16 febbraio 2000, in quanto tale rigetto è stato fondato sull'assenza di adeguate allegazioni - prima ancora che di prove - in ordine alla suddetta inottemperanza nonché sul rilievo secondo cui nella lettera del 30 novembre 1999 la lavoratrice aveva denunciato soltanto la mancanza nel fascicolo dei dati personali riferiti a giudizi e valutazioni in itinere inerenti la scheda valutativa del 1998, ma non l'assenza della scheda stessa;
- d) in questa prospettiva risultano superate le censure sul mancato accesso al fascicolo tenuto dalla società TESS, controllata da TELECOM, sulla mancata messa a disposizione della scheda del 1998, sulla omessa precisazione della destinazione dei documenti asserita mente mancanti, trattandosi di deduzioni per le quali mancano allegazioni prima ancora che prove;
- e) va respinto anche il terzo motivo di gravame per indicazione generica dei documenti che

sarebbero stati mal conservati da TELECOM e, inoltre, l'appellante neppure precisa in che cosa consisterebbe l'incompletezza e quali sarebbero i dati non aggiornati;

f) pure il quarto motivo è da rigettare perché, a fronte del contenuto non pregiudizievole della valutazione del 1998 - nella quale si esprime l'apprezzamento complessivo di "adeguatezza" della G.R., pur rilevandosi alcune criticità - non viene chiarito e provato quali sono i concreti profili di illegittimità della valutazione stessa e quali sarebbero i riflessi pregiudizievoli per la carriera della lavoratrice, da essa scaturenti;

g) il rigetto dei suindicati motivi comporta il rigetto anche della domanda di condanna al risarcimento del danno, peraltro proposta senza adeguate allegazioni in ordine all'an e al Quantum del pregiudizio dal quale si chiede il ristoro.

2.- Il ricorso di G.R., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, TELECOM ITALIA s.p.a.

Diritto

I - Sintesi dei motivi di ricorso

1.- Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1.1. - Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 434 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello avrebbe omissso del tutto di esaminare: 1) il terzo motivo di appello, nel quale si era rilevato che la mancanza nella cartella personale della ricorrente dei certificati medici attestanti il patito tumore all'occhio riscontrato nel 1994 non poteva essere giustificata dalla sola successiva entrata in vigore della legge n. 675 del 1996 (come affermato dal primo giudice), perché l'obbligo datoriale di custodire la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a vigilanza sanitaria e di tenerne conto nell'assegnazione delle mansioni è stato introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994; 2) il primo motivo di appello, con il quale si contestavano le pronunce con le quali non era stata ammessa la prova per testi, volta ad integrare la produzione delle schede di valutazione di colleghi della ricorrente e comunque la valutazione della prova testimoniale acquisita.

1.2. - Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 177 cod. proc. civ., in quanto essendo controversa l'esistenza o meno di schede di valutazione per gli anni precedenti al 1998 e risultandone l'esistenza almeno dal 1995 dall'unica testimonianza raccolta, pur dopo la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per testi, la Corte d'appello non avrebbe potuto ignorare il contenuto di tale testimonianza, concernente un fatto decisivo al fine di supportare la tesi della incompletezza del fascicolo dei dati personali, sostenuta dalla G.R..

1.3. - Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., dell'art. 2 Cost., nonché degli artt. 2097, 1175, 1375, 1218, 2104 e 2106, 2697 cod. civ., per avere la Corte romana respinto le doglianze riguardanti la scheda di valutazione del 1998 ponendo in dubbio la sussistenza dell'interesse della lavoratrice ad impugnare note di qualifica negative addossando sulla lavoratrice stessa l'onere di provare la scorrettezza del giudizio negativo espresso sul proprio conto, in ingiustificato contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia e senza considerare che invece incombeva alla datrice di lavoro la dimostrazione che il giudizio espresso nella suindicata scheda, anche se potenzialmente lesivo per la destinataria, tuttavia era fondato e veritiero e quindi costituiva legittimo esercizio dei poteri direttivi datoriali.

Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe considerato che la suindicata scheda di valutazione contenente un giudizio sicuramente negativo - come si afferma anche nella sentenza impugnata - pure se fatta soltanto a fini statistici, comunque aveva contenuto potenzialmente lesivo della dignità e identità personale della interessata e questo è sufficiente per la sussistenza - pure in base al combinato disposto dell'alt. 2 Cost. e dell'alt. 2087 cod. civ. - del relativo interesse ad agire a tutela

dei suddetti beni, anche a prescindere dalla configurabilità di diretti benefici economici o di carriera.

1.4. - Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di confronto nei precedenti gradi del giudizio.

La ricorrente contesta il capo della sentenza nel quale è stata respinta la domanda concernente la violazione, da parte della società TELECOM ITALIA dell'ordine del Garante dei dati personali in data 27 ottobre 1999 - con particolare riferimento alle deduzioni relative al mancato accesso al fascicolo della società TESS, controllata dalla TELECOM - affermando che tale rigetto è stato disposto facendo riferimento ad un difetto di impugnativa delle argomentazioni della sentenza di primo grado non esplicitato e senza neppure chiarire le ragioni per le quali sono state considerate "superate" le suddette deduzioni relative alla società TESS, alla quale, per "dichiarazione confessoria" della TELECOM, erano stati trasmessi da quest'ultima tutti i dati occorrenti per compilare le buste paga dei dipendenti, ivi compresi quelli sulle condizioni di salute.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la G.R. aveva contestato l'incompletezza del fascicolo mostratole da TELECOM, rilevando che in esso mancava tra l'altro la documentazione medica, con particolare riguardo a quella concernente il tumore all'occhio. E, in appello, aveva rilevato che la mancata esibizione del fascicolo detenuto dalla TESS costituiva una evidente inottemperanza all'ordine del Garante, implicitamente ammessa dalla stessa TELECOM, nel suo atto di costituzione in giudizio.

1.5. - Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e o falsa applicazione degli artt. 9, 13, 29, 37 della legge n. 675 del 1996 [artt. 7, 11, 145, 152 e 170 d.lgs. n. 196 del 2003].

Si contesta la statuizione con la quale - confermando la sentenza di primo grado - la Corte territoriale ha dichiarato l'improponibilità della prima tra le domande proposte in sede giurisdizionale sull'assunto - erroneo - dell'identità dell'oggetto di tale domanda con il ricorso proposto al Garante per la protezione dei dati personali.

Si sottolinea che invece - come precisato anche nel ricorso in appello - il diritto azionato in giudizio era quello di conoscere i criteri applicati dalla datrice di lavoro per selezionare i dati da conservare e quelli da eliminare, al fine di verificare - dopo avere, grazie al ricorso al Garante, ottenuto l'accesso al fascicolo personale ed avere constatato la mancanza di documenti che avrebbero dovuto esservi per legge (come quelli sulla assoluta inabilità della ricorrente all'impiego di videoterminali) o che era logico che vi fossero (come le schede di valutazione riguardanti gli anni antecedenti al 1998) - se i dati conservati erano o meno pertinenti, completi ed aggiornati e, in caso negativo, chiedere la rimozione dei dati eccedenti ovvero l'integrazione di quelli mancanti.

Ne deriva che non era affatto configurabile una duplicazione della medesima domanda perché in sede giudiziaria si è fatto valere un diritto del tutto diverso rispetto a quello posto a base del ricorso in sede amministrativa, sicché per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale i provvedimenti ottenuti dal Garante hanno avuto carattere strumentale, in quanto hanno consentito di appurare la gestione tutt'altro che trasparente dei dati riservati dei dipendenti, da parte della TELECOM ITALIA, peraltro confermata dal "comportamento processuale della società".

II - Esame delle censure

2.- Il quinto motivo di ricorso, da esaminare per primo, in ordine logico, è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.

2.1. - In primo luogo deve precisarsi che, essendo stato il presente giudizio introdotto con ricorso dell'8 agosto 2002, ad esso non si applica la normativa di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e quindi neppure la disciplina processuale risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 10 e 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'art. 152 del suddetto decreto legislativo. Infatti, ex art. 36 del d.lgs. n. 150 cit., le norme introdotte dal decreto medesimo "si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore" dello stesso e le norme abrogate o modificate dal decreto "continuano ad applicarsi alle controversie pendenti" alla suddetta data (6 ottobre 2011).

Pertanto *ratione temporis* per il presente giudizio si deve fare riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel testo aggiornato con le modifiche che rilevano.

2.2. - Deve anche essere sottolineato che, dagli atti del fascicolo in possesso di questa Corte direttamente esaminabili perché le censure implicano la determinazione dell'oggetto della domanda proposta in primo grado (vedi: Cass. SU 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 7 gennaio 2014, n. 896; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421) si desume che: 1) la ricorrente ha lavorato - alle dipendenze di ITALCABLE s.p.a., incorporata dalla SIP s.p.a. che poi ha assunto la denominazione di TELECOM ITALIA s.p.a. - in via continuativa ai videoterminali a partire dal 1980; 2) nel giugno 1994 le è stato diagnosticato un tumore melanocitario atipico e prescritta la corrispondente terapia; 3) nel settembre 1994, rientrata al lavoro dopo la malattia, ha ripreso servizio nel precedente posto, richiedente l'uso del videoterminale, e nel novembre successivo, previa presentazione di certificazione medica, è stata trasferita ad altre mansioni, non comportanti l'uso di videoterminali; 4) dal 1995 alla ricorrente è stato diagnosticato melanoma della corioide e prescritta la relativa terapia. Tutte circostanze che non risultano sostanzialmente contestate dalla controricorrente. La ricorrente, avendo constatato che, da quando era stata trasferita al nuovo servizio (per motivi di salute), le proprie schede di valutazione annuali contenevano giudizi critici e di inadeguatezza, mentre in precedenza aveva sempre ottenuto giudizi lusinghieri sulla propria prestazione professionale, ha contestato tali valutazioni sfavorevoli, chiedendo ripetutamente all'azienda di conoscerne le motivazioni.

In particolare, con lettera del 24 giugno 1999, contestando la scheda valutativa relativa al 1998, la ricorrente ha chiesto alla TELECOM ITALIA, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, di poter accedere al proprio fascicolo personale, anche per conoscere "le argomentazioni e valutazioni" poste a base della suddetta scheda di valutazione. Ed ha reiterato la richiesta in data 11 settembre 1999, sempre al fine di stabilire se il superiore gerarchico nell'esprimere giudizi sostanzialmente negativi - a partire dal 1995 e in particolare nel 1998 - riferiti alle nuove mansioni svolte dopo il trasferimento fosse stato informato e comunque avesse tenuto conto dei gravi motivi di salute che avevano impedito alla ricorrente l'utilizzo del videoterminale condizionandone complessivamente la prestazione.

In assenza di risposta da parte della datrice di lavoro, la ricorrente si è rivolta al Garante per la protezione dei dati personali - con ricorso del 24 settembre 1999 proposto ex art. 29 della legge n. 675 del 1996 - onde ottenere che venisse ordinato alla datrice di lavoro di metterle a disposizione il proprio fascicolo personale con i documenti ivi custoditi.

A seguito di un primo provvedimento del Garante, con il quale si invitava la società ad ottemperare spontaneamente alla richiesta della lavoratrice, la TELECOM ITALIA, in data 4 ottobre 1999, ha consegnato alla dipendente una comunicazione cui era allegato l'elenco dei documenti conservati nel suo fascicolo personale e, il successivo 11 ottobre, ha comunicato al Garante di avere dichiarato all'interessata la messa a disposizione del fascicolo personale e di non essere in possesso di schede di valutazione relative ad anni anteriori al 1998, le quali venivano compilate in base all'apprezzamento del superiore diretto.

La lavoratrice ha subito rilevato l'incompletezza dei dati inclusi nell'elenco fornitole, sicché il Garante - con provvedimento del 27 ottobre 1999 - previa disponibilità della TELECOM ITALIA, ha invitato la società a rendere più agevole l'accesso della richiedente a tutti i propri dati personali, riferiti all'intero periodo lavorativo, contenuti anche in giudizi o valutazioni comunque espressi.

Il 17 novembre 1999 la lavoratrice, avendo avuto accesso alla propria cartella personale presso la sede della società, ha rilevato la mancanza di diversi documenti tra cui la scheda di valutazione del 1998 e ogni elemento sulla formazione dei giudizi. Con lettera del 30 novembre 1999 la ricorrente ha informato il Garante di tali riscontrate carenze, chiedendo di conoscere quali fossero i criteri applicati dalla società per selezionare i documenti da includere nel fascicolo personale e quelli da scartare. Il Garante, con delibera del 16 febbraio 2000, ha ordinato alla società di dare puntuale esecuzione alla precedente ordinanza del 27 ottobre 1999, eventualmente comunicando all'interessata di non essere in possesso dei dati di cui ella aveva rilevato la mancanza nella suddetta

lettera.

La società non ha fornito alcuna risposta e quindi la lavoratrice - rilevato il mancato adempimento della società ai provvedimenti del Garante in data 27 ottobre 1999 e 16 febbraio 2000 - ha proposto ricorso in sede giurisdizionale chiedendo che il giudice ordinasse alla TELECOM ITALIA: 1) di metterle a disposizione tutti i dati personali ovunque conservati, anche presso società terze; 2) di dichiarare se era in possesso dei documenti di cui la ricorrente aveva rilevato la mancanza; 3) in caso negativo, di chiarire quali erano i criteri di selezione applicati per stabilire quali fossero i dati da conservare nel fascicolo personale dei dipendenti e quelli da eliminare, onde consentire alla ricorrente di esercitare il diritto alla integrazione dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13, lettera c, della legge n. 675 del 1996; 4) di eliminare dalla propria cartella personale le schede di valutazione relative agli anni successivi al 1995, di cui chiedeva al giudice la dichiarazione di illegittimità e di inutilizzabilità ad ogni effetto.

Conseguentemente, la lavoratrice chiedeva la condanna la società: a) al risarcimento dei danni, anche morali, essendo dall'art. 37 della legge n. 675 cit., l'inosservanza degli ordini del Garante configurata come reato; b) al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, come previsto dall'art. 29, comma 9, della legge n. 675 cit., per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 9 della legge stessa e, in generale, degli obblighi di correttezza e buona fede per avere tenuto nel proprio fascicolo personale dati incompleti, inesatti e non aggiornati; c) al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, ex art. 18 della legge medesima, in conseguenza della rilevata mancanza - in sede di accesso al fascicolo personale - di tutte le schede di valutazione positive riguardanti gli anni antecedenti il 1995, di ogni indicazione sia in ordine ai motivi che hanno portato all'esonero dall'uso dei videoterminali e al trasferimento, sia sulle particolari condizioni di salute dell'interessata (senza che potesse valere in contrario un preteso smarrimento dei documenti ex art. 15 della legge).

Si faceva anche rilevare che la correttezza e completezza della documentazione inserita nel fascicolo personale (quale prevista dal citato art. 9 della legge n. 675 cit.) è funzionale alla correttezza della valutazione della prestazione lavorativa nel suo complesso (sia in occasione di provvedimenti Individuali, sia per le selezioni di tipo comparativo), come dimostrato dalla assegnazione della ricorrente a turni di lavoro incompatibili con le proprie condizioni di salute.

2.3. - Nel costituirsi in giudizio la società - dopo aver sostenuto l'improponibilità del ricorso ex art. 29, comma 2, della legge n. 675 del 1996 in considerazione della identità del suo oggetto rispetto a quello del ricorso proposto preventivamente al Garante - ha precisato, fra l'altro, che, per la compilazione delle buste-paga si avvaleva della società TESS, che, ai sensi della legge n. 675 del 1996, aveva nominato responsabile del trattamento dei dati funzionali all'elaborazione delle buste-paga stesse ed ha aggiunto che la valutazione delle prestazioni di alcuni lavoratori (tra i quali la ricorrente) del 1998 era stata effettuata a titolo meramente sperimentale.

2.4. - In sintesi, la lavoratrice, dopo avere inutilmente chiesto ripetutamente all'azienda di poter accedere al proprio fascicolo personale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, in assenza di risposta da parte della datrice di lavoro, si è prima rivolta al Garante per la protezione dei dati personali - che, dopo un primo invito alla società ad ottemperare spontaneamente alla richiesta, ha emesso due provvedimenti in favore della richiedente (il 27 ottobre 1999 e il 16 febbraio 2000) - e non avendo ricevuto dalla TELECOM ITALIA alcuna comunicazione (secondo quanto prescritto dal Garante) ha proposto ricorso in sede giurisdizionale, denunciando in primo luogo il mancato adempimento della società ai provvedimenti del Garante in data 27 ottobre 1999 e 16 febbraio 2000 e, su questa premessa, oltre che reiterare le domande riguardanti la messa a disposizione tutti i dati personali ovunque conservati, anche presso società terze come inutilmente ordinato dal Garante, ha rinnovato la richiesta (rimasta priva di risposta) di chiarimenti sui criteri di formazione dei fascicoli personali dei dipendenti onde poter esercitare il diritto alla integrazione dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13, lettera c, della legge n. 675 del 1996 e soprattutto ha chiesto la condanna della società al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 9, 18, 29, comma 9, e 37 della legge n. 675 del 1996.

2.5. - Va precisato che il diritto soggettivo fatto valere dalla lavoratrice di accedere al proprio

fascicolo personale - la cui titolarità deriva, nella specie, dalla qualità di dipendente della società TELECOM ITALIA - è tutelabile in quanto tale perché si tratta di una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro (arg. ex Cass. SU 4 febbraio 2014, n. 2397). L'obbligo del datore di lavoro di consentirne il pieno esercizio, prima ancora che nella legge n. 675 del 1996, deriva dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., come, del resto è confermato dal fatto che, da tempo, la contrattazione collettiva del settore in oggetto prevede che l'azienda datrice di lavoro debba conservare, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano e che il dipendente ha diritto di "prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale".

2.6.- Con riferimento alla presente fattispecie viene anche in considerazione l'obbligo del datore di lavoro di custodire "presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale" consegnandone copia al lavoratore stesso quando lo stesso ne faccia richiesta", sancito dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione (tardiva) delle direttive comunitarie di base, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che trova applicazione nella specie visto che la ricorrente - prima di contrarre la grave patologia oculare che l'ha colpita, quindi, fino al 1995 quando l'azienda ne ha disposto il trasferimento per motivi di salute, essendo, quindi, edotta della situazione di salute della dipendente - ha svolto mansioni comportanti l'uso di videoterminali, come tali sottoposte a sorveglianza sanitaria in considerazione della loro particolare gravosità e dell'esposizione dei lavoratori a seri rischi per la salute, tanto da essere oggetto di specifica disciplina nel titolo VI del d.lgs. n. 626 cit. (artt. 50-59). Né il riferimento a tale normativa specifica comporta la valutazione di una diversa causa petendi, implicando semplicemente una più esatta qualificazione giuridica della fattispecie, attraverso il riferimento ad un onere particolare previsto a tutela di tutti i lavoratori sottoposti a vigilanza sanitaria (come i videoterminalisti), che non è altro che una specificazione della tutela già presente nell'ordinamento per i suddetti lavoratori in base al d.P.R. 30 giugno 1995, n. 1224 *ndr: d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124* (vedi: Cass. 27 aprile 2004, n. 8073; Cass. 10 settembre 2009, n. 19495) nonché, in linea generale, per effetto della combinazione dell'art. 2087 cod. civ. con l'art. 32 Cost. (sulla tutela del diritto alla salute e con l'art. 41 Cost. (secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana), secondo cui la tutela delle condizioni di lavoro è da sempre stata concepita come uno degli obblighi essenziali del datore di lavoro.

2.7. - Tutto questo ovviamente non esclude - ma anzi rafforza - il diritto del lavoratore di rivolgersi - come ha fatto l'attuale ricorrente - al Garante per la protezione dei dati personali tutte le volte in cui intenda ottenere, in tempi ragionevoli, alcuno dei provvedimenti - di natura provvisoria o definitiva - previsti, per quanto qui interessa, dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996, al fine di ottenere, ad esempio, l'integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito o che comunque a suo avviso rilevino in ogni caso, restando salva la discrezionalità del datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni (vedi decisione del Garante Privacy del 30 settembre 2002, L. Marcon c. Telecom Italia SpA in www.garanteprivacy.it, direttamente esaminabile in questa sede, vedi, per tutte: Cass. 28 agosto 2014, n. 18418) oppure che l'azienda, su richiesta del dipendente, gli metta a disposizione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, e gli fornisca le proprie le loro informazioni personali custodite negli archivi aziendali o nei fascicoli personali dei dipendenti, ivi inclusi ... i giudizi e le note di qualifica, le assicurazioni contratte in corso di rapporto e quant'altro costituisca dato personale ai sensi di legge, incorrendo in caso di inosservanza delle prescrizioni statuite con la decisione del Garante nella sanzione penale da 3 - mesi a 2 anni di reclusione, ai sensi dell'art. 37 legge n. 675 del 1996 (vedi: Garante per la protezione dei dati personali, decisione del 12 giugno 2000, Marcon c. Telecom Italia SpA. in www.garanteprivacy.it.)

Quando il lavoratore si avvale del suddetto strumento di tutela si può porre la questione dell'alternatività di tale tipo di strumento rispetto al ricorso in sede giurisdizionale, visto che per l'art. 29 della legge n. 675 cit.: 1) i diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria; 2) la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

2.8. - Come espressamente stabilito dalle suindicate disposizioni l'alternatività riguarda però esclusivamente le domande aventi un "identico oggetto", che devono essere intese come quelle che se, in ipotesi, pendenti contestualmente davanti a più giudici, possono, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Si tratta, quindi, delle domande giudiziali che richiedono interventi di natura preventiva, inibitoria o conformativa, potendo il Garante indicare modalità concrete di cessazione del trattamento illecito dei dati (vedi: Cass. 17 settembre 2014, n. 19534).

La predetta identità di oggetto, in altri termini, deve essere intesa in senso specifico e conforme ai principi generali del diritto processuale perché possa essere compatibile con la tutela del diritto di difesa di cui all'alt. 24 Cost., dovendosi considerare che il procedimento che si svolge dinanzi al Garante ai sensi dell'alt. 29, commi 3-5, della legge n. 675 del 1996 (applicabile *ratione temporis* per la tutela, in relazione al trattamento dei dati personali, di uno dei diritti indicati negli artt. 9 e art. 13 della citata legge, per quanto strutturalmente caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti - il "titolare", il "responsabile" e "interessato" - e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della persona, si connota come amministrativo e non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice nel processo (Cass. 25 giugno 2004, n. 11864; Cass. 20 maggio 2002, n. 7341).

Ne consegue che tutte le volte che, in sede giurisdizionale, si fa valere l'inottemperanza da parte del gestore dei dati personali rispetto ai provvedimenti assunti dal Garante e/o viene proposta una domanda di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - che ha causa petendi e petitum specifici e del tutto diversi rispetto alle ragioni fatte valere con il ricorso al Garante di cui si è detto - non può certamente ipotizzarsi l'applicazione del suddetto principio di alternatività delle tutele.

2.9. - Del resto, in linea generale, la lettura della normativa pertinente porta ad escludere che al Garante sia attribuita la cognizione di domande risarcitorie - che si devono ritenere coperte da riserva esclusiva di giurisdizione ordinaria (vedi: Cass. 17 settembre 2014, n. 19534) - le quali, infatti, sono destinate ad una declaratoria d'inammissibilità se proposte davanti al Garante, come risulta dalle numerose pronunce in tal senso emesse dal Garante stesso, nelle quali l'Autorità ha affermato la propria incompetenza al riguardo (vedi, per tutte: la nota del Segretario generale 29 ottobre 1999, doc. web n. 40193, ove è stata esclusa tale competenza in relazione a violazioni della legge n. 675 cit., precisandosi che le richieste risarcitorie devono essere fatte valere di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, cui si sono uniformate tutte le successive decisioni in materia; vedi: Garante privacy 19 febbraio 2002 doc. web. n. 1063674; 30 dicembre 2003 doc. web n. 1084799; 29 dicembre 2003 doc. web n. 1085642; 5 ottobre 2006 doc. web. n. 135919).

Pertanto, come affermato da Cass. n. 19534 del 2014 cit. - alle cui statuizioni il Collegio intende dare continuità - se la tutela risarcitoria viene chiesta dopo un provvedimento di accoglimento del ricorso, totale o parziale, da parte del Garante, tale circostanza può facilitare il ricorso alla suddetta tutela davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ma certo non escluderla.

Diversamente ragionando, dovrebbe ritenersi alternativamente che scelta la strada della tutela inibitoria (e preventiva), sia negata quella risarcitoria, oppure che, nonostante il riconoscimento del trattamento illecito dei dati personali, l'interessato sia tenuto ad un'impugnazione del provvedimento del Garante al solo fine di richiedere il risarcimento del danno e non incorrere nella sanzione di tardività dell'azione. Mentre quest'ultima soluzione è in netto contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza e la prima introduce un impedimento all'ottenimento della tutela piena di un

diritto fondamentale quale quello in gioco,

del tutto incompatibile con l'art. 24 Cost., tanto più ove il ricorrente faccia valere nei confronti del datore di lavoro diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro, come accade nella specie

2.10. - Va inoltre considerato che, pur essendo il diritto all'accesso al proprio fascicolo personale custodito dal datore di lavoro tutelabile di per sé, nella specie l'occasione che ha determinato la lavoratrice ad esercitare tale tutela è stata quella della ricezione di note di qualifica contenenti giudizi a suo avviso sostanzialmente negativi - a partire dal 1995 e in particolare nel 1998 - che, essendo riferiti alle nuove mansioni svolte dopo aver chiesto il trasferimento per gravi motivi di salute, ha indotto la ricorrente a chiedere di verificare se il superiore gerarchico era stato adeguatamente informato e comunque avesse tenuto conto della severa patologia oculare che l'aveva colpita impedendole l'utilizzo del videoterminale e così condizionandone complessivamente la prestazione lavorativa.

Ne deriva che, in questa situazione, gli obblighi generali che incombono su ogni gestore di dati personali - di: a) gestire e trattare tali dati secondo i canoni della liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità del loro utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 675 cit. (nonché della pertinente disciplina successiva: ex multis: Cass. 11 agosto 2013, n. 18443); b) di adottare misure idonee a garantire l'effettivo, integrale e tempestivo esercizio del diritto degli interessati di accedere ai propri dati anche al fine di ottenere "senza ritardo" l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora i richiedenti vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati stessi (art. 13 legge n. 675 cit. e normativa successiva) - si cumulano con l'obbligo del datore di lavoro di formulare le valutazioni su rendimento e capacità professionale dei lavoratori, espresse con le note di qualifica, nel rispetto dei parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo e degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ., oltre che della inerente necessaria trasparenza.

Il corrispondente diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti può essere fatto valere anche in sede giudiziaria - pure a prescindere da un immediato effetto negativo subito venendo in considerazione la tutela della dignità del lavoratore - onde ottenere il controllo da parte del giudice della conformità del procedimento seguito per la formulazione delle suindicate valutazioni ai suddetti parametri, gravando sul datore di lavoro l'onere di motivare le note di qualifica medesime, per permettere lo svolgimento di tale controllo giudiziale, il quale non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo. Sicché esso richiede di prendere in esame i dati sia positivi che negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa (Cass. 20 giugno 2003, n. 9898; (Cass. 9 gennaio 2001, n. 206; Cass. 8 agosto 2000, n. 10450), comportando la violazione del suddetto obbligo datoriale la conseguenza, che, la valutazione stessa debba ritenersi non avvenuta (Cass. 22 agosto 2001, n. 11207).

2.11. - Peraltro, nella specie, la principale ragione di diversità tra le due forme di tutela utilizzate è rappresentata dal fatto che tutte le domande proposte in sede giurisdizionale, come si è detto, muovevano dalla preliminare denuncia dell'inottemperanza da parte della TELECOM ITALIA ai provvedimenti del Garante in data 27 ottobre 1999 e 16 febbraio 2000. Tale inottemperanza:

1) con riguardo al primo provvedimento veniva desunta dal comportamento sostanzialmente elusivo della suddetta delibera tenuto dalla società quando ha consentito alla di accedere alla propria cartella personale presso la propria sede aziendale, pur avendo già nominato responsabile del trattamento dei dati personali dei dipendenti e funzionali all'elaborazione delle buste-paga, ai sensi della legge n. 675 del 1996, la società TESS, che si occupava di tale elaborazione - dato che la datrice di lavoro ha comunicato alla lavoratrice solo costituendosi in giudizio e che, si può aggiungere, lascia supporre l'utilizzo di una modalità di conservazione dei dati personali dei lavoratori in contrasto con l'obbligo assunto in sede contrattuale della tenuta dei fascicoli personali completi presso la struttura organizzativa competente per la gestione delle risorse umane - e pur avendo il Garante invitato la TELECOM ITALIA a "rendere più agevole l'accesso della richiedente

a tutti i propri dati personali, riferiti all'intero periodo lavorativo, contenuti anche in giudizi o valutazioni comunque espressi";

2) con riferimento alla delibera del Garante del 16 febbraio 2000, l'inottemperanza veniva desunta non solo dal mancato rispetto, da parte della società, dell'ordine impartito di dare puntuale esecuzione alla precedente ordinanza del 27 ottobre 1999 ma anche dall'omesso invio di comunicazioni, anche negative, in merito all'eventuale mancato possesso dei dati di cui l'interessata aveva rilevato l'assenza nel proprio fascicolo quando ne aveva avuto accesso nella sede dell'azienda. Ebbene, se in base agli artt. 9 e 18 della legge n. 675 del 1996 "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile", in base al successivo art. 37 l'inosservanza dei provvedimenti del Garante è considerata reato punito con la reclusione da tre mesi a due anni, (sanzione penale rimasta nell'art. 170 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, mentre il successivo art. 171 rinvia all'art. 38 della legge n. 300 del 1970 per le sanzioni alle violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 113, comma 1, e 114, che richiami rispettivamente gli artt. 8 e 4 della suindicata legge n. 300 del 1970). Alla suddetta disciplina consegue che per effetto della violazione dell'art. 9 e/o dell'art. 13 della legge cit. il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ. - richiamato dall'art. 18 cit. - con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. 5 settembre 2014, n. 18812; Cass. 26 giugno 2012, n. 10616).

2.12. - Da quanto fin qui esposto si desume l'erroneità della statuizione preliminare della sentenza impugnata - che ne costituisce il presupposto ermeneutico fondante - di improponibilità della prima e principale domanda proposta in sede giurisdizionale dalla ricorrente - sulla premessa dell'inottemperanza della datrice di lavoro ai provvedimenti del Garante - onde ottenere, in sede giurisdizionale, quanto non era riuscita ad ottenere né con richiesta diretta alla TELECOM ITALIA né per effetto dei provvedimenti (favorevoli) del Garante ed ottenere anche la conseguenziale - e facilitata - tutela risarcitoria, statuizione basata sull'assunto - sbagliato, per quanto si è detto - dell'identità dell'oggetto di tale domanda con la pretesa fatta valere con il ricorso proposto al Garante per la protezione dei dati personali.

Questo porta all'accoglimento del quinto motivo di ricorso.

Tanto basta, di per sé, a caducare la sentenza impugnata, siccome emessa su un presupposto erroneo, che, per la sua assoluta pregiudizialità ha influenzato l'intero iter processuale anche con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio - sicché ne deriva l'assorbimento di tutti gli altri motivi, sostanziali e processuali, del ricorso (vedi: Cass. 11 ottobre 2005, n. 19757; Cass. 20 marzo 2014, n. 6531).

III- Conclusioni

3.- In sintesi, il quinto motivo di ricorso deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento di tutti gli altri motivi.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese dei presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:

1) in materia di trattamento dei dati personali, il principio della alternatività del ricorso all'autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante, previsto nell'ipotesi in cui entrambe le suddette iniziative abbiano il "medesimo oggetto per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso in senso specifico e conforme ai principi generali del diritto processuale e quindi nel senso che può applicarsi solo quando la domanda proposta in sede giurisdizionale e quella proposta in sede amministrativa (con ricorso al Garante) siano tali che in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Ne consegue che tutte le volte che, in sede giurisdizionale, si fa valere l'inottemperanza da parte del gestore dei dati personali rispetto ai provvedimenti assunti dal

Garante e/o viene proposta una domanda di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - che è riservata all'esame del giudice ordinario e che comunque ha causa petendi e petitum specifici e del tutto diversi rispetto alle ragioni fatte valere con il ricorso al Garante - non può certamente ipotizzarsi l'applicazione del suddetto principio di alternatività delle tutele (vedi: Cass. 17 settembre 2014, n. 19534);

2) il diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale è tutelabile in quanto tale perché si tratta di una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro (arg. ex Cass. SU 4 febbraio 2014, n. 2397). L'obbligo del datore di lavoro di consentirne il pieno esercizio, prima ancora che nella legge n. 675 del 1996 (nella specie applicabile *ratione temporis*), deriva dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., come, del resto è confermato dal fatto che, da tempo, la contrattazione collettiva dei diversi settori prevede che i datori di lavoro debbano conservare, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano e che il dipendente ha diritto di prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale. Ciò non esclude - ma anzi rafforza - il diritto del lavoratore di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali tutte le volte in cui intenda ottenere, in tempi ragionevoli, alcuno dei provvedimenti - di natura provvisoria o definitiva - previsti dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996 cit. al fine di ottenere, ad esempio, l'integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito o che comunque a suo avviso rilevino in ogni caso, restando salva la discrezionalità del datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni.

3) il diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti di ottenere che le valutazioni datoriali su rendimento e capacità professionale, espresse con le note di qualifica, siano formulate nei rispetto dei parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo e degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ., oltre che della inerente necessaria trasparenza può essere fatto valere in sede giudiziaria - pure a prescindere da un immediato effetto negativo subito, venendo in considerazione la tutela della dignità del lavoratore - onde ottenere il controllo da parte del giudice della conformità del procedimento seguito per la formulazione delle suindicate valutazioni ai suddetti parametri, gravando sul datore di lavoro l'onere di motivare le note di qualifica medesime, per permettere lo svolgimento di tale controllo giudiziale, il quale non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo. Sicché esso richiede di prendere in esame i dati sia positivi che negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa (Cass. 20 giugno 2003, n. 9898; (Cass. 9 gennaio 2001, n. 206; Cass. 8 agosto 2000, n. 10450), comportando la violazione del suddetto obbligo datoriale la conseguenza, che, la valutazione stessa debba ritenersi non avvenuta (Cass. 22 agosto 2001, n. 11207).

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 21 gennaio 2016.

Oggetto: R: richiesta accesso.

Mittente: Gianluigi Berardi <beragian@libero.it>

Data: 19/10/2016 01:21

A: "Dott.ssa Francesca Dattomo" <f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

Ciao Francesca ho cercato di documentarmi sul caso che mi hai prospettato. Il diritto di accesso del dipendente al proprio fascicolo personale non soggiace alle regole generali della legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi (e cioè alla necessità di dare conto dell'interesse giuridicamente rilevante sotteso all'accesso. In questi casi il diritto di accesso è pieno e totale nel senso che si estende a qualunque atto concernente il rapporto di lavoro senza, che l'Amministrazione possa sindacare tra ciò che è o meno rilevante, diversamente da quanto accade nelle procedure "ordinarie" di accesso agli atti amministrativi. La giurisprudenza (vedi a riguardo Sentenza TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, 18 ottobre 2007, n. 821; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6775/2016; Cassazione, 4 febbraio 2014, n. 2397; TAR Lazio, Roma, Sez. I Quater, Sentenza 10 marzo 2006, n. 1862; Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 24 maggio 1996, n. 727) ritiene che il diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale è tutelabile in quanto tale perché riferito ad una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro. Conseguentemente il dipendente è legittimato a conoscere degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza dover esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse.

Stando così le cose, è vero che il collega ha fatto una richiesta "esagerata" ma io non esiterei a fargli visionare il fascicolo così com'è. Che decida lui da solo i documenti di cui estrarre copia. Ovviamente, per quanto riguarda la documentazione in possesso presso "società terze" ritengo che l'amministrazione possa farsi carico di acquisire gli atti che conosce essere in possesso di soggetti terzi (es. documentazione medica, documentazione legale), non altro. Chiedete anche un parere alla Carlucci a riguardo. L'importante è rispondere alla sua lettera nei termini, stabilendo eventualmente un termine per esercitare l'accesso, compatibile con tempi ritenuti utili ai fini della predisposizione della documentazione. Non c'è nessuna fretta. E soprattutto non c'è niente da nascondere. Personalmente, alla luce della giurisprudenza che ho letto, non me la sento di condividere la posizione della Segretaria. In questo caso specifico la tutela che ha il dipendente è troppo forte per avventurarsi in un contenzioso che lo vedrebbe vincente. In caso di diniego o di accesso parziale potrebbe rivolgersi direttamente al Garante per vedersi riconosciuto il diritto di accedere al suo fascicolo ed anche il risarcimento dei danni. A questo punto, l'ente non ha nulla da secretare, tranne credo (ma questo lo può confermare la Carlucci, gli atti relativi al procedimento penale ancora in corso in cui l'amministrazione è parte in causa). Ti allego 2 sentenze che sono riuscito a scaricare per intero, molto interessanti. Le altre ho trovato solo le massime purtroppo. Se vuoi te le cerco con calma in questi giorni. Dimmi tu. Sono curioso di sapere come va a finire.

-----Messaggio originale-----

Da: "Dott.ssa Francesca Dattomo" <f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

Data: 18/10/2016 15.17

A: "gianluigi berardi" <gianluigi.berardi@comune.monopoli.ba.it>,
"beragian@libero.it" <beragian@libero.it>

Ogg: richiesta accesso.

--

Dott.ssa Francesca Dattomo

Ufficio Personale
tel. 0805865217

— Allegati: —

Pubblico Dipendente e Accesso ai Documenti - Cassazione_2397_2014.pdf	81,9 KB
Cassazione Civile 6775_2016.pdf	121 KB

E-mail è atto amministrativo

Con la sentenza n. 1113 del 5 marzo 2013 il **Consiglio di Stato, sez. VI, dimostra con evidenza che la rapida evoluzione dei sistemi di comunicazione informatica nell'odierno contesto sociale può diventare una fonte di pesante incertezza** sotto il profilo del diritto amministrativo.

Prendendo le mosse dal ricorso della dipendente di un Istituto, la quale inoltrava un'istanza di accesso al Presidente per conoscere il contenuto di una e-mail a lui indirizzata e ritenuta lesiva della propria reputazione professionale, Palazzo Spada rileva che "il contenuto dell'e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell'amministrazione dell'esistenza di tale informativa", con l'effetto che "la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all'e-mail inviata al Presidente dell'Istituto".

Questa conclusione, secondo il collegio, è da ritenersi compatibile con l'art. 22, lettera d), della legge 241/1990, secondo cui per "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Per il collegio, dunque, il messaggio di posta elettronica, nelle peculiari condizioni date, si atteggia quale "documento ormai detenuto dall'Amministrazione" e, come tale, è da ritenersi soggetto all'istanza di accesso al pari di un qualsiasi altro atto amministrativo.

A proposito dei sistemi evoluti di comunicazione informatica, la decisione in commento richiama alla mente la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI – sentenza 12 febbraio 2015 n. 769) ove si è chiarito che un tweet non è un atto amministrativo.

Letto: Richiesta perere legale.

Oggetto: Letto: Richiesta perere legale.

Mittente: "Cristina Carlucci" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

Data: 02/11/2016 11:43

A: "'Dott.ssa Francesca Dattomo'" <f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

Il messaggio

A: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Cc: d.martino@comune.modugno.ba.it; Dott.ssa Monica Calzetta

Oggetto: Richiesta perere legale.

Inviato: 19/10/2016 09:08

è stato letto il giorno 02/11/2016 11:43.

Reporting-UA: comune.modugno.ba.it; Microsoft Outlook 14.0

Final-Recipient: rfc822;ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Original-Message-ID: <860ca24b-f2f4-0821-4569-411c1d1f1c48@comune.modugno.ba.it>

Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Oggetto: Richiesta perere legale.

Mittente: "Dott.ssa Francesca Dattomo" <f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

Data: 19/10/2016 10:08

A: "ufficio.legale@comune.modugno.ba.it" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

CC: "d.martino@comune.modugno.ba.it" <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "Dott.ssa Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Gent.mo avv. Carlucci,

d'ordine del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale Donato Martino, si rappresenta quanto segue.

In data 06 ottobre 2016 è pervenuta all'ufficio scrivente una nota prot. n. 53631 del 06/10/2016, avente per oggetto: "Richiesta accesso al proprio fascicolo personale ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e Legge 241/90 s.m.i.", da parte del sig. Sergio Nicola Maiorano.

Al fine di soddisfare la richiesta del dipendente succitato, nei termini consentiti dalla legge, poichè sussiste a carico del medesimo, un procedimento pendente in sede civile e penale, si chiede cortesemente alla S.V. di esprimere proprio parere circa il contenuto dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo personale da poter esibire al richiedente.

Si allega alla presente copia della nota summenzionata.

In attesa di un gradito riscontro si porgono cordiali saluti.

Ufficio personale.

Dott.ssa Francesca Dattomo

--

Dott.ssa Francesca Dattomo

Ufficio Personale

tel. 0805865217

— Allegati: _____

MX-M502N_20161019_094251.pdf

23,7 KB